



PROVINCIA DI TARANTO

Collegio dei Revisori dei Conti

A00 Prov. TA - A00

Class.

Prot. N. 58 del 06.06.2012

PTA/2012/0052873/INT



06/06/2012

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

"RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA E CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL'IPOTESI DI ACCORDO INTERGRATIVO DECENTRATO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011 SOTTOSCRITTA IN DATA 5 GIUGNO 2012 – ART. 40 – 40 BIS DEL D. LGS. N. 165/2001 – PARZIALE MODIFICA DELLA PRECEDENTE RELAZIONE TRASMESSA AL COLLEGIO DEI REVISORI IN DATA 03.05.2012 – PROT. 36413

L'Organo di Revisione dell'Ente Provincia di Taranto

Vista la richiesta del Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica del 06.06.2012 – prot. n. PTA/2012/0052727 del 06.06.2012 pervenuta in pari data, avente per oggetto "Relazione tecnico – finanziaria, illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Integrativo Decentrato per la distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2011 sottoscritta in data 5 giugno 2012–Art. 40 – 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 – Parziale modifica della precedente Relazione trasmessa al Collegio dei Revisori in data 3/5/2012 – prot. n. 36413";

Visto il bilancio dell'anno 2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 40,40 bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 2 maggio 2012, n. 16 (pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato del MEF nei giorni successivi);

Vista le Determinazioni Dirigenziali del Settore Personale n. 148/2011 e n. 74 del 5/6/2012;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità

Premesso

- che l'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, prevede che l'Organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate;
- che l'articolo 9 comma 2-bis del D.L. n.78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che il fondo delle risorse decentrate del personale dipendente non dirigente dell'anno 2011 è stato rideterminato con la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n.74 del 5 giugno 2012, al fine di rispettare i limiti della normativa vigente, nelle modalità meglio definite dalla Circolare RGS n. 16 del 3/5/2012;
- che le risorse decentrate sono state previste nel capitolo 18950 del bilancio 2011;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificato

- il rispetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, nelle modalità meglio definite dalla Circolare RGS n. 16 del 3/5/2012, in quanto:
 - il fondo 2011 non supera il limite del fondo 2010;

- *una volta rispettato il primo vincolo, il fondo è stato ulteriormente ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale.*"

Attesta

- che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.

Il presente parere sostituisce quello già espresso da questo Collegio in data 03.05.2012.

Taranto, li 06 giugno 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI
(Il Presidente)
Dott. Luca VINCIGUERRA

